



# FISAC

## EMILIA ROMAGNA

### DECRETO 17 MARZO 2020

### SPECIFICHE SU PERMESSI E ALTRO

Venerdì è arrivata anche la circolare INPS che chiarisce diversi aspetti attuativi del decreto, per questo lo riprendiamo fornendo anche le indicazioni su come agire per la fruizione dei permessi.

#### CONGEDO RETRIBUITO 15 GG PER ASSISTENZA AI FIGLI

I genitori (anche affidatari) dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa e quindi valida ai fini della pensione.

**NUOVI FRUITORI:** I 15 gg di “specifico congedo COVID 19” possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori (sempre per un totale di 15 gg per coppia di genitori anche affidatari) ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

**FRUIZIONE PERMESSI GENITORE NUOVO FRUTTORE:** I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

**GENITORE GIÀ IN CONGEDO PARENTALE:** Nel caso in cui i suddetti lavoratori stiano già fruendo di congedi parentali nel periodo di validità del Decreto, per il limite massimo di 15 giorni tali congedi parentali saranno convertiti in tale specifico congedo che possiamo chiamare “specifico congedo COVID 19” per brevità. La logica della conversione è da ritenersi migliorativa per i lavoratori in quanto il compenso economico è più alto di quello normalmente previsto dal congedo parentale ed anche perché in questo modo il periodo di congedo parentale non viene intaccato. La conversione avviene per un massimo di 15 gg.

**FRUIZIONE PERMESSI GENITORE GIÀ IN CONGEDO PARENTALE:** Nel caso in cui alcuni genitori abbiamo richiesto il congedo parentale a norma della legge 151/2001 prima della pubblicazione del Decreto Salva Italia, è stato previsto che i giorni del congedo retribuito aggiuntivo (max 15) saranno convertiti nel congedo previsto per l'emergenza. Ad oggi pertanto non devono fare nessuna nuova domanda. Consigliamo che la lavoratrice o il lavoratore comunichino al datore di lavoro che una parte o tutto, nel limite della capienza di 15 giorni, è da intendersi come congedo parentale per emergenza COVID-19 per il quale INPS non ha attivato le procedure.

**FIGLI CON GRAVI DISABILITÀ MAGGIORE DI 12 ANNI:** in riferimento ai figli (anche in affido) con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Disabilità grave riconosciuta) che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, il limite di età dei figli non superiore ai 12 anni non si applica quindi le lavoratrici e i lavoratori con figli con disabilità gravi possono usufruire dei 15 gg di cui sopra qualsiasi età abbia il figlio.

**FRUIZIONE PERMESSI GENITORI DI FIGLI CON GRAVI DISABILITÀ MAGGIORE DI 12 ANNI:** va presentata apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, è possibile farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

**LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA e LAVORATORI AUTONOMI:** Anche per loro è possibile fruire dello specifico congedo, il calcolo dell'indennità è soggetta a specifiche che abbiamo già dettagliato.

**FRUZIONE LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA e LAVORATORI AUTONOMI:** anche per loro va utilizzata la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. Se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, la richiesta va fatta sempre utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno disponibili entro la fine del corrente mese di marzo.

## **BENEFICI E LIMITE DI SPESA:**

Le misure di cui sopra (insieme al bonus) sono soggette a un limite complessivo di spesa. A questo proposito INPS provvede al monitoraggio, ne comunica le risultanze al MINLAV ed al MEF e qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. Il limite di spesa è pari a 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

## **DURATA E ESTENSIONE DEI PERMESSI:**

Fermo restando la copertura dei 15 gg segnaliamo che trattandosi di procedura di congedo parentale, al fine di aumentare la durata degli stessi, in considerazione del fatto che ad oggi si fatica ad immaginare l'esatta evoluzione della situazione tenete presente quanto segue:

- qualora la richiesta venisse effettuata per giorni consecutivi vanno conteggiati anche i sabati e le domeniche;
- qualora la richiesta venisse effettuata dal lunedì al giovedì e dal martedì al venerdì della settimana successiva, intervallando nel caso il venerdì e il lunedì con ferie e/o permessi verrebbero conteggiati gli 8 giorni effettivamente segnati;

## **ULTERIORI MISURE CAUTELATIVE:**

**GENITORI DI FIGLI IN ETÀ DAI 12 AI 16 ANNI:** I genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. A questo proposito evidenziamo che si tratta di giornate NON CONTRIBUITE e quindi non valide ai fini INPS.

**FRUZIONE PERMESSI GENITORI DI FIGLI IN ETÀ DAI 12 AI 16 ANNI:** I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

**LAVORATORI BENEFICIARI LEGGE 104 ART 3 COMMA 3 - ESTENSIONE DI 12 GIORNATE PERMESSO:** In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (pertanto 12 + 3 marzo + 3 aprile=18). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

**FRUZIONE PERMESSI LEGGE 104:** Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi

**EQUIPARAZIONE A MALATTIA:** Il riferimento è l'art. 26 del decreto, che prevede, esemplificativamente:

- **QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE:** il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla

permanenza domiciliare.

- Ai lavoratori dipendenti privati e pubblici portatori di disabilità grave (art. 3c.3 L.104/92), o in possesso di certificati medico legali che certificano immunodrepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita (art.c.1 L.104/92), l'assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero. Il certificato medico è redatto dal medico curante, con le consuete modalità, sono ritenuti validi anche i certificati emessi prima del presente decreto e fino al 30/04/2020. A questo proposito come Fisac Emilia Romagna abbiamo redatto specifica comunicazione inviata il 16 marzo rilevabile dal sito FISAC EMILIA ROMAGNA - <https://www.fisac-cgil.it/category/territori/emilia-romagna>.

**COLLEGHE IN ALLATTAMENTO:** la disposizione della astensione cautelativa dal lavoro (salvo che svolgano lavoro flessibile da casa) deve essere applicata anche al periodo di allattamento ovvero fino ai 7 mesi di età del figlio secondo le previsioni del Dlgs 151/2001.

## INOLTRO DELLE DOMANDE:

**INPS:** INPS ha messo a disposizione un Contact Center che è raggiungibile componendo il numero 803164 gratuito da telefono fisso e il numero 06164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

**PATRONATI** Gli iscritti e gli utenti che necessitano di servizi, consulenze, informazioni erogati dai Patronati INCA - DEVONO CONTATTARLI TELEFONICAMENTE IN MODO PREVENTIVO - onde evitare qualsiasi tipo di assembramento di persone in luoghi aperti al pubblico. Trovate i riferimenti al sito WWW.INCA.IT

Consigliamo nel provvedere all'inserimento della richiesta di stampare la ricevuta e mandarne copia al datore di lavoro specificando che trattasi di congedo per emergenza COVID 19.

**I Sindacalisti della FISAC CGIL dell'Emilia Romagna rimangono a disposizione di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori.**

I riferimenti del decreto per eventuali specifiche: Decreto esaminato è pubblicato: Nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria 161 numero 60 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".



*Non ti lasciamo solo*